

Spett.le Direzione Area 4 – Ambiente e Mobilità
Settore Ecologia
della provincia di Brindisi
PEC.: provincia@pec.provincia.brindisi.it

Pratica ZES n.02274390745-30092024-1635

OGGETTO: Progetto dell'impianto di autodemolizione

da realizzare in c.da Sant'Angelo – zona industriale sud di Fasano (BR)

Committente: ECOFASO srl – via Francesco Nisi snc – Fasano (BR)

Riferimento: Richiesta di chiarimenti del Settore Ecologia della Provincia di Brindisi prot.0015870 del 14/05/2025

Io sottoscritto, ing. FRANCESCO CARPARELLI, con studio in Fasano alla via L. da Vinci n.10, iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Brindisi al n.326, in qualità di procuratore delegato, nonché progettista dell'opera in oggetto, a seguito della richiesta di chiarimenti emarginata, mi prego relazionare come appresso.

1. Premessa.

L'attività edificatoria all'interno della zona ASI del Comune di Fasano, è regolata dal Piano Regolatore Territoriale degli Agglomerati Periferici di Fasano, Francavilla Fontana ed Ostuni e le relative Norme Tecniche d'Attuazione. Il Consorzio ASI ha rilasciato il Nulla Osta n.5/2025 in data 20/03/2025.

Inoltre è richiesta l'acquisizione dell'Autorizzazione Paesaggistica, che è stata rilasciata il 13/05/2025, con prot. n.95/2025, dall'Ufficio VIA, VAS e Paesaggio del Comune di Fasano, una volta acquisito il parere preventivo della Commissione Paesaggio comunale ed il parere della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi e Lecce.

Nelle N.T.A del Piano ASI fu introdotto a suo tempo l'ultimo art.24, che recita testualmente:

Art. 24. Disposizioni Generali

(Articolo aggiunto in ottemperanza alla prescrizione contenuta nella Delibera di Giunta Regionale n. 578/17.04.03)

L'attività edificatoria nell'intorno della strada vicinale Cammarone, ricadente nel perimetro dell'A.S.I. di Fasano Sud, individuata, con nota protocollo n. 12891 del 20.06.2001 della Soprintendenza Archeologica della Puglia – Taranto, come via antica di interesse archeologico, dovrà essere preceduta da sopralluogo congiunto della Ditta interessata alla predetta attività edificatoria e da funzionario della citata Soprintendenza alla cui presenza dovranno essere

eseguite anche le eventuali e successive attività di scavo.....

Questa prescrizione è l'unica riguardante la tutela archeologica in tutta la zona industriale ASI, e si riferisce alle aree adiacenti la strada comunale Cammarone, che costeggia in parte l'area interessata dal nostro progetto. Detta prescrizione è stata riportata nel Nulla Osta ASI n.5 rilasciato in data 20/03/2025.

2. Osservazioni in merito alla tutela archeologica.

La Sovrintendenza, a seguito della pubblicazione dell'avvio della procedura di Verifica dell'Assoggettabilità a VIA, da parte dell'Ufficio Ecologia, ha fatto pervenire la nota MIC SABAP-BR-LE 09/05/2025/0008565-P, che fa espresso riferimento a problematiche di tutela archeologica.

In primo luogo, a pag 2 della nota, descrive l'area di intervento come” ***con destinazione d'uso industriale e artigianale (zona D1 del PRG vigente) nel comune di Fasano***”

Tale destinazione è errata, in quanto l'area ed il progetto ricadono in zona ASI della provincia di Brindisi. La differenza tra zona D1 del PRG e la zona ASI è a dir poco abissale.

Le zone ASI sono regolate da piani territoriali sovraordinati, approvati dalla Regione Puglia, la quale durante l'iter di formazione ed approvazione, avrebbe dovuto tener presente (ultima variante è del 2003) dei vincoli paesaggistici (relativamente alle aree dichiarate di notevole interesse pubblico) e dei vincoli storico testimoniali, compresi quelli archeologici di cui al vincolo della legge 1089/39.

Tuttavia i Piani sovraordinati: di tutela paesaggistica già approvati a quella data, i vincoli archeologici, i vincoli di cui al Piano di Assetto Idrogeologico, nessuna norma di tutela hanno garantito per gli interventi edilizi ricadenti in tali aree.

Ciò è sicuramente dovuto alla dichiarazione di interesse pubblico, urgenza e indifferibilità delle opere ed impianti in essa ricadenti.

Nel prosieguo della nota, a pag.3, lo stesso soprintendente ha serenamente affermato che: ***“ verificato che per quanto riguarda la tutela archeologica, sulle aree strettamente interessate dai lavori non sussistono vincoli inerenti beni archeologici ai sensi degli artt. 10, 12, 13 e 45 del D.Lgs. n. 42/2004 o procedimenti di vincolo in itinere;”***


Ciò recide ogni dubbio sulla possibilità di realizzazione dell'opera edilizia in un'area ASI, come già detto, dichiarata di pubblico interesse.

Si ritiene comunque eccessiva l'annotazione per cui: ***“considerato che il comprensorio in cui ricade l'opera in progetto presenta testimonianze archeologiche diffuse, che documentano la frequentazione e il popolamento capillare dell'area in un arco cronologico compreso tra l'età protostorica e quella medievale e che consentono di ricostruire un palinsesto insediativo ad alto potenziale archeologico, tra le quali si segnalano, per prossimità topografica:***

- *strada vicinale Cammarone, riconosciuta come via antica con solchi carrai incassati nella roccia con nota prot. 12981 del 20/06/2001 della ex Soprintendenza Archeologica della Puglia; tale asse viario, la cui esistenza è accertata dalla presenza dei suddetti solchi carrai, doveva collegare in età romana alcuni siti del territorio con la via Traiana e, in età medievale, doveva costeggiare l'insediamento rupestre noto in loc. Campranella...*


Nel prosieguo la nota cita il tracciato ipotetico dell'antica via Egnazia – Oria, insediamento rupestri e areali di dispersione di materiale archeologico, rilevati in base a studi e rilievi archeologici a distanze di 500-800 m dal sito, che non si capisce che cosa hanno a che fare con il progetto in esame.

Inoltre negli anni tali segnalazioni archeologiche non hanno prodotto alcun tipo di tutela, come dimostrato dalla sottostante immagine satellitare, in cui si nota come il tracciato della strada Cammarone, sia già stato interrotto con la sovrapposizione della strada di piano ASI e con la realizzazione, in adiacenza, di strutture edilizie.



Strada comunale Cammarone

Probabile individuazione della viabilità attuale e Planimetria IGM del 1850



Infine l'istruttore della soprintendenza afferma:

“ a conclusione della presente istruttoria, sulla base dei dati e delle valutazioni sopra esposte e degli impatti evidenziati, considerate le caratteristiche dell'area e la tipologia degli interventi previsti dal presente progetto, si rilevano in questa fase particolari caratteri di vulnerabilità e rischi di impatti significativi sul patrimonio archeologico allo stato attuale delle conoscenze sia accertato sia eventualmente conservato nel sottosuolo, anche a livello residuale. Pertanto, in ragione di quanto esposto, questa Soprintendenza ritiene che l'intervento in oggetto DEBBA essere assoggettato a VIA.”

Non si capisce bene come arrivi a tale conclusione, a seguito delle considerazioni, che egli stesso espone nel testo della nota:

- inesistenza di alcun vincolo archeologico;
- rinvenimenti o testimonianze di interesse archeologico a distanze di oltre 500 m dal sito.

La stessa presenza della strada Cammarone in adiacenza al suolo aziendale, **non comporta alcun vincolo per l'edificazione**, soltanto le NTA dell'ASI impongono un controllo della Sovrintendenza durante le operazioni di scavo in prossimità della strada stessa.

2.1. Conclusioni

L'intervento in oggetto è localizzato all'interno della Zona Industriale di Fasano, già urbanisticamente destinata ad attività produttive e infrastrutture, come da strumenti urbanistici vigenti e approvati. L'area è già stata oggetto, in passato, di attività antropiche, opere di trasformazione del suolo e scavi, che ne hanno profondamente modificato l'area dal punto di vista paesaggistico e non hanno rilevato testimonianze archeologiche. Le stesse caratteristiche dell'area

sono incompatibili con un contesto di vulnerabilità archeologica elevata.

Pur ritenendo che l'assoggettamento a VIA non sia necessario in considerazione della localizzazione, della tipologia e della limitata incidenza delle opere sul contesto paesaggistico e archeologico, la società si rende disponibile a collaborare pienamente con la Soprintendenza per l'adozione di eventuali misure di archeologia preventiva, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

In definitiva, si ritiene che, alla luce delle caratteristiche urbanistiche e dell'uso produttivo dell'area, non sussistano le condizioni oggettive per una vulnerabilità significativa del patrimonio archeologico, tale da giustificare l'assoggettamento obbligatorio a procedura VIA.

Pertanto, si chiede di rivalutare l'istanza alla luce delle presenti osservazioni, confermando l'idoneità alla prosecuzione del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con eventuale adozione di misure di monitoraggio archeologico durante l'esecuzione dei lavori.

3. Istanza per rilascio dell'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica

Nell'ambito della Conferenza dei Servizi, la Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio della Regione è stata interessata ed invitata ad esprimersi per quanto di sua competenza.

Dando seguito all'invito in CdS, la Sezione ha fatto pervenire la nota prot.0130163/2025 del 12/03/25, in cui chiedeva chiarimenti in merito alla procedura ambientale richiesta e di indicare l'Ente Competente. Inoltre faceva espresso riferimento all'art.89 delle NTA del PPTR, facendo notare, che spettasse all'Ente Procedente in materia di VIA, l'onere di esprimersi in merito all'Accertamento di Compatibilità Paesaggistica.

Con nota in data 14/03/2025, ho comunicato che la procedura richiesta fosse la Verifica di Assoggettabilità a VIA e che l'Ente competente dovesse essere la Provincia di Brindisi.

L'Ufficio Regionale non ha riscontrato la mia nota all'epoca, mentre in data 15/05/25 ha fatto pervenire la nota, in cui ci fa sapere che la Provincia di Brindisi non sia delegata alle determinazioni in materia paesaggistica, e che, quindi, si debba esprimere l'Ufficio Regionale, nell'ambito della procedura della Verifica di Assoggettabilità a VIA o della VIA.

Pertanto, in data 17/05/2025, la società proponente ha provveduto ad effettuare il versamento degli oneri istruttori regionali ed ho trasmesso la comunicazione circa la determinazione dell'importo e la ricevuta del versamento.

Fasano, 19/05/2025

Il tecnico delegato

